Ordinanza
N. 1/2026

REPUBBLICA ITALIANA

****

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE DI TRENTO

nella persona del Giudice monocratico

cons. Robert Schülmers von Pernwerth

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel ricorso iscritto al n. 4956 del registro di segreteria e proposto dal sig. OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, c.f. OMISSIS, residente a OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Bava del Foro di Genova, che ha indicato la seguente pec per le comunicazioni: *avv.andreabava@certmail-cnf.it*;

contro

- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso anche disgiuntamente dall' Avv. Marta ODORIZZI (OMISSIS – PEC avv.marta.odorizzi@postacert.inps.gov.it – fax n. 0461 886885) e dall'Avv. Vincenza Marina Marinelli (PEC) avv.vincenzamarina.marinelli@postacert.inps.gov.it, con domicilio eletto, ai fini del presente giudizio, in Trento via delle Orfane n. 8, presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale dell'Istituto;

- MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dal Brig. Gen. Massimo CIAMPI, Direttore del Centro Nazionale Amministrativo Esercito;

visto l'atto introduttivo del giudizio;

visti gli altri atti e documenti della causa;

uditi all'udienza dell'11 marzo 2026 l'avv. Andrea Bava per il ricorrente, l'avv.to Marta Odorizzi per l'INPS e il Tenente Colonnello Giuseppe Misano, giusta delega depositata in udienza, per il Ministero della Difesa;

PREMESSO

che con l'epigrafato ricorso il sig. OMISSIS, già titolare di pensione di privilegio (n. iscrizione OMISSIS) con decorrenza OMISSIS e di pensione di vecchiaia (n. iscrizione OMISSIS) con decorrenza OMISSIS, liquidata valorizzando l'anzianità contributiva maturata nel periodo di richiamo in servizio (OMISSIS), contesta la mancata applicazione alla pensione di vecchiaia n. OMISSIS dei benefici previsti per le vittime di eventi terroristici ex L. 206/2004;

che, in particolare, con l'odierno ricorso si chiede l'applicazione dei benefici (a) ex art. 4, comma 2-bis, L. n. 206/04, e dunque all'uopo sulla base della valutazione dell'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata pari nella fattispecie ad euro 120.717,92, o come meglio ritenuto dal Giudice; (b) ex art. 3, comma 1, L. n. 206/04, e dunque con somma da aggiungere al risultato della domanda di euro 6.081,08, o come meglio ritenuto dal Giudice, il tutto da maggiorare del 7,5% ex art. 2, comma 1, L. n. 206/04; nonché (c) ex art. 4, comma 1, L. n. 206/04, con condanna alla aggiunta di indennità speciale annua, e assegno integrativo in forza della equiparazione ai grandi invalidi di guerra;

che nel corso dell'odierna udienza la Difesa del ricorrente ha ribadito le proprie istanze istruttorie già formulate nel ricorso, chiedendo in particolare al Giudice un supplemento istruttorio finalizzato ad ottenere dal CNA del Ministero della Difesa "un prospetto contabile e riassuntivo dell'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata dal OMISSIS fino al OMISSIS";

che le altre parti del giudizio, pur ribadendo le rispettive argomentazioni e conclusioni già formulate in atti, non si sono opposte ad una tale integrazione;

RILEVATO

che ai fini di un'informata decisione ed in accoglimento dell'istanza istruttoria del ricorrente appare necessario che il Centro Nazionale Amministrativo (CNA) dell'Esercito trasmetta le seguenti informazioni:

(a) quale è stata la retribuzione concretamente maturata e percepita dal ricorrente, comprese ogni tipo di indennità, tredicesima, voce accessoria, rimborso ferie e permessi non fruiti, trasferta, vacazione, ecc., nel periodo dal OMISSIS al OMISSIS;

(b) quale sarebbe stata la retribuzione di cui al punto precedente virtualmente attribuibile a un militare di pari grado del ricorrente con una anzianità di anni 10 in più in forza del sistema di c.d. progressione biennale per "classi e scatti";

P.Q.M.

riservata ed impregiudicata ogni ulteriore eventuale decisione in rito e nel merito,

DISPONE

che il Centro Nazionale Amministrativo (CNA) dell'Esercito, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, trasmetta alla Segreteria di questa Sezione giurisdizionale una documentata relazione in cui siano indicate le seguenti informazioni:

(a) quale è stata la retribuzione concretamente maturata e percepita dal ricorrente, comprese ogni tipo di indennità, tredicesima, voce accessoria, rimborso ferie e permessi non fruiti, trasferta, vacazione, ecc., nel periodo dal OMISSIS al OMISSIS;

(b) quale sarebbe stata la retribuzione di cui al punto precedente virtualmente attribuibile a un militare di pari grado del ricorrente con una anzianità di anni 10 in più in forza del sistema di c.d. progressione biennale per "classi e scatti";

FISSA

per la prosecuzione del presente giudizio l'udienza del **24 giugno 2026, ore 10.00**;

ASSEGNA

alle parti termine sino al 10 giugno 2026 per il deposito di eventuali memorie e documenti;

MANDA

alla Segreteria per la comunicazione della presente ordinanza al Centro Nazionale Amministrativo (CNA) dell'Esercito e alle altre parti costituite.

Così deciso in l'11 marzo 2026.

Il Giudice

Cons. Robert Schülmers von Pernwerth

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 12 marzo 2026

Il Funzionario Preposto

(dott. Bruno Mazzon)

f.to digitalmente

DECRETO

Il Giudice Unico delle Pensioni, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali dante ed avente causa.

Il Giudice

Robert Schülmers von Pernwerth

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 12 marzo 2026

Il Funzionario Preposto

(dott. Bruno Mazzon)

f.to digitalmente

In esecuzione del sopra esteso provvedimento, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione o riproduzione della presente decisione in qualsiasi forma, per finalità di informazione

giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti ivi nominati.

Trento, il 12 marzo 2026

Il Funzionario Preposto

(dott. Bruno Mazzon)

f.to digitalmente